Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO): il 31 ottobre è la scadenza per inviare le domande

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Scade il 31 ottobre il termine per inviare la domanda per ottenere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online.

L’ISCRO è un’indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge 335/1995). È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell’attività lavorativa.

L’importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

Puoi fruire dell’indennità erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non puoi richiederla nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

L’indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa.

È incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-

COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Nel 2026 l’Istituto darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l’invio delle domande.

Ristrutturazioni edilizie: online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Il vademecum illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Il documento (aggiornamento ottobre 2025) offre capitoli dedicati a: detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, aliquota IVA agevolata, bonus 75 per cento barriere architettoniche, acquisto/costruzione di box pertinenziali, acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, interessi passivi sui mutui per ristrutturare l’abitazione principale, oltre a norme e prassi di riferimento.

Formazione commercialisti, pubblicato il nuovo regolamento. Esonero completo per gli over 65 e sostegno a conciliazione vita-lavoro e genitorialità

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 15/10/2025 il Regolamento che riscrive la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2026
Subito operative: art. 11(«Autorizzazioni ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti») e art. 16 («Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari») che si applicano già a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Cosa cambia in breve:
Art. 2: contributi dovuti anche per eventi in cooperazione/convenzione con gli Ordini, per prevenire comportamenti elusivi.
Art. 5: pari opportunità tra i crediti obbligatori, insieme a ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio e antiriciclaggio.
Art. 6: esonero totale dall'obbligo per chi compie 65 anni nel triennio.
Art. 7: regole di equipollenza aggiornate.
Art. 8: nuova causa di esonero per conciliazione vita-lavoro e genitorialità
Art. 9: vigilanza rafforzata del Consiglio Nazionale (verifica

attestati e partecipazione).
Allegato 1: elenco materie riformulato.

No al DURC “regolare” con soli accessori oltre soglia

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha chiarito quando può considerarsi “regolare” la posizione ai fini DURC se residuano soli accessori di legge (sanzioni civili/interessi) dopo che l’omissione contributiva è stata sanata. Il principio guida è netto: le sanzioni civili sono accessorie alle omissioni contributive e ne restano funzionalmente connesse; di conseguenza, anche se l’omissione è stata poi pagata, il DURC può risultare regolare solo se l’eventuale residuo (contributi, sanzioni e interessi complessivamente) non supera 150 euro.

Campagna RED 2025 (reddito richiesto 2024): le istruzioni Inps

Con il messaggio 13 ottobre 2025, n. 3036, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

In particolare, i titolari di pensione con decorrenza compresa

entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 31 ottobre 2025 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

Il messaggio specifica quali sono i pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, e fornisce informazioni su:

pensioni di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici;
dichiarazione per gli iscritti all’INPGI;
dichiarazione per i pensionati che svolgono lavoro sportivo;
magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività;
redditi da dichiarare;
modalità di presentazione della dichiarazione.

Locazioni pluriennali: pubblicata la Risoluzione n. 56/E (13 ottobre 2025). Chiarimenti sulla sanzione per tardiva registrazione

Pubblicata la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025 con cui vengono forniti chiarimenti su come determinare la sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata

pluriennale soggetti a imposta di registro, ai sensi dell’ art. 69 TUR.

Il punto chiave

Se l’imposta di registro è assolta annualmente, la sanzione per tardiva registrazione va commisurata all’imposta dovuta sulla prima annualità; per le annualità successive opera la sanzione da tardivo versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Resta possibile il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). In caso di cedolare secca, si applica la sanzione fissa prevista dal novellato art. 69 . Gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei nuovi indirizzi, che superano in parte la circolare n. 26/E del 2011.

In linea con la giurisprudenza

L’impostazione recepisce l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra cui sent. n. 10504 del 18 aprile 2024), secondo cui la base sanzionatoria, nei contratti pluriennali con pagamento annuale, va riferita alla prima annualità.

Rottamazione-quater. Online il servizio per richiedere i moduli di pagamento per il 2026

Nuovo servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della

Rottamazione-quater con più di dieci rate.

Il servizio è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall'undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l'adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.

I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio "ContiTu" hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.

Per il versamento della decima rata in scadenza il 30 novembre 2025 si deve utilizzare l'apposito modulo che era già allegato all'originaria comunicazione delle somme dovute, sempre disponibile in copia tramite il servizio online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Classificazione previdenziale. Il "Manuale" è stato profondamente rinnovato

e sarà messo a disposizione on-line

La classificazione previdenziale è una delle potestà attribuite dall'ordinamento all'Istituto in via esclusiva (art. 49 L. n. 88/1989); la sua corretta implementazione ed il costante aggiornamento costituiscono presupposti indispensabili per la corretta individuazione dell'obbligo contributivo per tutti i datori di lavoro.

Nel corso degli anni, il sistema di classificazione e inquadramento previdenziale è andato sempre più affinando il proprio livello di dettaglio, sia nella codificazione di tutte le caratteristiche rilevanti ai fini previdenziali sia nella progressiva automazione operativa, a partire dall'innesco del processo, evolvendosi in parallelo ai sistemi di classificazione statistica delle attività produttive (dall'Istat 91 fino al recente ATECO 2025, alla cui definizione l'Istituto ha partecipato come componente del tavolo interistituzionale).

La decisione dell'Istituto di incorporare nei propri sistemi fin da subito l'ATECO 2025 ha comportato uno sforzo elaborativo e di trascodifica per tutte le posizioni contributive dei datori di lavoro, avviando nel contempo una profonda rivisitazione delle regole e delle coerenze interne che nel corso degli anni si sono stratificate nel sistema di inquadramento, eliminando regole e codifiche non più attuali e ricreando categorie, corrispondenze e incompatibilità. Il processo è stato raffinato dagli approfondimenti e dalle interazioni instaurate con intermediari e professionisti a valle del massivo processo di trascodifica.

Il documento tradizionalmente pubblicato in occasione della nascita del sistema, il "Manuale di classificazione previdenziale" è stato profondamente rinnovato, e sarà messo a

disposizione on-line per gli utenti interni ed esterni ed aggiornato costantemente con revisioni ad ogni modifica delle regole, unitamente ad un tool, fino ad oggi riservato all'interno per guidare gli operatori nell'attività di iscrizione, che consente la verifica delle compatibilità tra ATECO, Codice Statistico Contributivo (CSC) e Codici di Autorizzazione (CA) e la scelta tra le possibili alternative.

I due strumenti, rinnovati e per la prima volta messi congiuntamente a disposizione di intermediari ed operatori esterni, potranno realizzare una considerevole semplificazione nei rapporti tra Istituto, mondo produttivo e professionisti, ottenendo il massimo livello di trasparenza nelle interazioni e nelle decisioni.

Uso dell'Intelligenza Artificiale: I Commercialisti pubblicano la clausola contrattuale tipo per l'informativa ai clienti

l Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della categoria ha predisposto uno schema operativo in attuazione della Legge 132/2025

In seguito all'entrata in vigore dell'articolo 13 della Legge 132 del 23 settembre 2025, che introduce l'obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) mette a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. La clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all'intelligenza artificiale, dal titolo "L'Aiuto Intelligente al Commercialista", che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

Redazione del rendiconto condominiale di cui all'art. 1130-bis codice civile. La sintesi tra rendiconto economico e rendiconto finanziario rappresenta il bilancio, che deve contenere (tra l'altro) il registro cronologico dei movimenti di

cassa, risolvendosi, dunque, in un sistema misto cassa-competenza

Il rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c. è unitario e si compone di tre documenti inscindibili; vige un sistema misto cassa-competenza e il controllo di validità è guidato dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Questi i principi espressi dalla sentenza n. 25446 del 16 settembre 2025, della Suprema Corte di Cassazione, Sezione II civile. Più nel dettaglio, nel recente arresto dei Giudici di legittimità statuito che alla luce della Legge 220/2012 "Riforma del condominio", il rendiconto non può più essere redatto per sola cassa (ossia con la sola indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell'anno), ma deve essere redatto anche per competenza, in quanto quest'ultima modalità contabile prevede che ci sia l'indicazione specifica degli impegni di spesa: sia quelli realizzati nell'anno, pagati nello stesso anno e di competenza del medesimo anno; sia quelli non pagati ma di competenza dello stesso anno (che pertanto rappresentano debiti); sia l'indicazione specifica delle quote ordinarie e straordinarie previste e deliberate e incassate nell'anno; sia quelle previste e deliberate nell'anno, pertanto di competenza dello stesso, ma non incassate nell'anno (quindi rappresentanti i crediti nella situazione patrimoniale).

Riduzione contributiva artigiani e commercianti: possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”

Con il messaggio 7 agosto 2025, n. 2449, l’Inps ha comunicato la possibilità di presentare domanda di riduzione contributiva del 50%, prevista dalla legge di bilancio 2025, per coloro che nel 2025 si sono iscritti per la prima volta alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Ad integrazione, con il messaggio 6 ottobre 2025, n. 2954, l’Istituto previdenziale informa che è possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Per accedere al beneficio, è necessario compilare il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

Agenzia delle entrate: tre

risoluzioni, nuovi codici per il trattamento integrativo (recupero), reverse charge logistica e credito formazione agricola

Con un tris di risoluzioni (51/E, 53/E e 54/E) l'Agenzia delle Entrate aggiorna codici e modalità di versamento: la 51/E istituisce i codici 7909 e 7910 (e 700E, 701E per F24 EP) per il recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito da trattamento integrativo indebitamente compensato, da versare senza ulteriore compensazione ai sensi dell'art. 38-bis DPR 600/1973; la 53/E introduce il codice identificativo "66" per indicare nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile nell'inversione contabile IVA per il settore logistica; la 54/E istituisce il codice tributo "7040" per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione sulla gestione dell'azienda agricola.

Riforma della professione di commercialista. Brevi note introduttive

Stato e tempi della delega – Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma dell'ordinamento dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili “anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.

Entro i 12 mesi successivi potrà adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto. Lo schema di decreto legislativo è proposto dal Ministro della giustizia, sentito il CNDCEC; per i profili accademici e previdenziali sono coinvolti rispettivamente il MUR e il MLPS. Parere parlamentare: 30 giorni. Se il parere è reso a ridosso della scadenza della delega, il termine si proroga di 30 giorni. Il decreto legislativo di riforma dispone abrogazioni espresse delle norme oggetto di riordino e reca le necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2025

In questo numero:

– Gli approfondimenti –
Il riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie
di Marco Orlandi

–
Prassi:
– Agenzia delle Entrate –

– Tassazione dei redditi dei terreni –

Riordino complessivo: allineamento fiscale–civilistico (rinvio rafforzato all’art. 2135 c.c.), tipizzazione delle coltivazioni in fabbricato, criteri di agrarietà (incluse attività “green”), esempi numerici su dominicale/agrario nel regime transitorio, cessione dei crediti di carbonio e regole sul limite di agrarietà; decorrenza, disciplina transitoria/a regime, adempimenti dichiarativi, agriturismo, aggiornamento banche dati catastali e ruolo AGEA – Circolare AE n. 12/E dell’8 agosto 2025

– Lavoro sportivo – Trattamento tributario –
Chiarimenti su: soglia di esenzione 15.000 euro, forfetari (coefficiente di redditività sulla sola eccedenza e cause ostative), ritenute su premi (artt. 25 e 30 D.P.R. 600/1973), esclusione dei premi di risultato “contrattuali”, premi corrisposti all’ente, adempimenti dichiarativi (no CU, indicazione nel Modello 770), profili IRAP per co.co.co. nel dilettantismo; rilievo della soglia 85.000 euro per la verifica della tassazione integrale – Consulenza giuridica AE n. 14 del 30 settembre 2025

–
Legislazione:
– Smobilizzo delle riserve in sospensione d’imposta –
L’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione: ambito, aliquote e adempimenti secondo le disposizioni attuative; disponibile anche la Relazione illustrativa. – D.M. MEF 27 giugno 2025

– Enti del Terzo Settore – Vigilanza e controlli –
Definite forme, contenuti, termini e modalità per le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS; poteri operativi degli uffici RUNTS. – D.M. Ministero del Lavoro 7 agosto 2025

Chiarimenti Inps in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento

L’Inps, con la circolare 30 settembre 2025, n. 130, illustra il quadro normativo vigente in materia e fornisce le relative disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme erogate dall’Istituto previdenziale a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Punti chiave della disciplina:

impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l’INPS stesso, entro il limite di un quinto;
impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
piena pignorabilità dell’anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità;
limiti ridotti per pignoramenti dell’agente della riscossione:

un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia.

Inps. Dal 15 ottobre 2025 via alle opzioni per maggiore aliquota e/o rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni

Con il Messaggio n. 2916, l’Inps annuncia l’apertura, dal 15 ottobre 2025, della finestra per presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026. Destinatari: i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali che intendono:

– chiedere l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui;
– rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni per reddito.

Nel silenzio degli interessati, l’Istituto – in qualità di sostituto d’imposta – continuerà ad applicare scaglioni e detrazioni ordinarie in base al reddito erogato.

Restituzione dell’IVA non dovuta: l’Agenzia dell’entrate chiarisce termini, presupposti e limiti applicativi

L’Agenzia chiarisce l’applicazione dell’art. 30-ter, D.P.R. 633/1972 sulla restituzione dell’IVA indebitamente versata: termine biennale dal versamento o dal verificarsi del presupposto; legittimato è il cedente/prestatore, dopo aver restituito al cessionario l’IVA di rivalsa e dopo che il cessionario l’ha riversata all’Erario a seguito di accertamento definitivo. È escluso il rimborso in caso di frode.

Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita

dopo l’apertura della successione

Con il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) si trasferisce all’erede che, anche in un momento successivo all’apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta. Non è quindi necessario detenere l’immobile già nell’anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all’anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione, nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruite solo nei successivi periodi d’imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l’immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.

Cartella di pagamento, avviso di presa in carico e avviso di accertamento esecutivo: la nuova guida operativa a cura

di AdE e AdeR

È online la nuova “Guida alla cartella di pagamento”: uno strumento che spiega, cos’è la cartella, come si legge e quali sono le opzioni a disposizione dopo la notifica (pagamento, rateizzazione, sospensione legale, ricorso). La guida illustra la struttura della cartella, dalle informazioni di AdeR alle pagine dell’Ente creditore, fino ai moduli di pagamento

Informazioni anche su “Avviso di presa in carico” e “Avviso di accertamento esecutivo”: quando e come vengono emessi, che cosa contengono e quali attività può avviare l’AdeR.

Online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria

Dal 1° ottobre 2025 online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, conforme AgID/MEF. Consultazione gratuita e pseudonimizzata di sentenze e ordinanze (dal 2021).

Riforma dello sport e

fiscalità (D.Lgs. n. 36/2021): le risposte dell’Agenzia delle entrate contenute nella “consulenza giuridica” n. 14/2025

Con una risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione di talune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, al fine di fornire indicazioni al riguardo agli enti sportivi.

Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti | Si chiude a Milano il roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia Entrate. In Lombardia più di 4.300

aziende potenzialmente interessate

Si è tenuto oggi a Milano, presso l'auditorium Assolombarda, l'evento finale di "Patti chiari, per imprese forti", il roadshow promosso da Confindustria, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate per far conoscere l'istituto dell'adempimento collaborativo alle imprese italiane. In Lombardia dal prossimo anno saranno circa 1.500 le aziende che potranno accedere al regime (volume d'affari di almeno 500 milioni di euro), che diventeranno oltre 4.300 a partire dal 2028, quando la soglia di accesso scenderà a 100 milioni. Il ciclo di eventi si è chiuso oggi a Milano dopo aver fatto tappa nei mesi scorsi in 6 grandi città italiane (Bologna e Venezia a maggio; Napoli, Roma e Firenze a giugno; Torino lo scorso 23 settembre) con l'obiettivo di offrire una panoramica su vantaggi, modalità di adesione e modelli di successo in vista del progressivo ampliamento della platea potenziale nei prossimi anni.

In Gazzetta il Decreto MASE per l'incentivazione d'interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e

la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, il decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 7 agosto 2025 che disciplina l' «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.»

Il nuovo decreto aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.

Sono potenziati anche gli interventi ammissibili in ambito terziario.

Legge n. 132/2025. Intelligenza artificiale nelle professioni solo di supporto | Cenni sulle regole per avvocati, commercialisti e consulenti (art. 13)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre

2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» La L. 132/2025 entra in vigore il 10 ottobre 2025 e si applica “in coerenza” con l’AI Act Regolamento UE 2024/1689: quindi l’“AI Act” resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

Invio spese sanitarie al Sistema Ts. Superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 |I calendari per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per l’anno 2025 e 2026

Con una FAQ del 24 settembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, per le spese sanitarie riferite all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avrà cadenza annuale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 12

giugno 2025, n. 81. È quindi superata la scadenza del 30 settembre 2025 prevista dal D.M. 8 febbraio 2024 per il primo semestre 2025. Il nuovo termine unico sarà individuato con apposito decreto del MEF e comunicato sul portale STS.

Concordato preventivo biennale: nuove Faq sulle cause di esclusione e cessazione

IX aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 25 settembre 2025

In data 25 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nono aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

In particolare, con tre Faq l'Agenzia delle Entrate ha definito meglio chi può aderire e quando l'accordo cessa alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 al citato D.Lgs. 13/2024)

Studi associati/STP: la presenza, tra gli associati, di un soggetto con causa di esclusione dagli ISA (es. forfettario) non preclude l'adesione al CPB dello studio e degli altri associati per i quali gli ISA si applicano.
Imprese individuali: la cessione di ramo d'azienda non integra la causa di cessazione ex art. 21, lett. b-ter (la norma fa "riferimento a società o enti").
Biennio 2025-2026 e la situazione in cui associati e

associazione/STP non hanno aderito al CPB nello stesso biennio (es. studio aderito 2024-2025, ma un associato solo dal 2025-2026, o viceversa): con le nuove clausole b-quinquies e b-sexiesdell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall'articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025), associati e associazioni/STP:
associazione/STP aderito nel 2024-2025, associato non aderente è l'associato può entrare nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se lo studio rinnova. In mancanza, cessazione.
associati aderiscono nel 2024-2025, associazione/STP no è lo studio può aderire nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se gli altri associati rinnovano. In mancanza, cessazione.

730 precompilato. Mancano solo 5 giorni alla scadenza, c'è tempo fino al 30 settembre

Volata finale per il 730 precompilato. Mancano infatti solo 5 giorni alla scadenza, fissata a martedì 30 settembre. Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la "modalità semplificata", che offre un percorso guidato senza campi né codici. Nei giorni scorsi l'Agenzia ha inviato un memo tramite l'App "IO" per ricordare l'imminente scadenza ai contribuenti che – pur essendo già entrati nell'applicativo – non hanno ancora cliccato sul tasto "invia".

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20/21 del 2025

In questo numero:

Speciale: Decreto “Fiscale” 2025 convertito in legge (D.L. 17/06/2025, n. 84 – L. 30/07/2025, n. 108)

Guida alla normativa, articolo per articolo: trattamento fiscale di spese per dipendenti e autonomi; addizionale IRPEF su stock options; riporto delle perdite; maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni; CFC; disallineamenti da ibridi; proroga/sanatoria del Prospetto IMU; esenzione IMU per attività sportive; biodiesel; Terzo settore; reverse charge logistica; split payment; accise; termini di presentazione delle dichiarazioni 2024; interpretazione autentica su estinzione giudizi; imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al CPB 2025–2026; differimento versamenti 2025; motivazione dei verbali di accesso; decorrenza imprese sociali; disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

Testo coordinato del decreto-legge con la legge di conversione, completo di norme richiamate o modificate.

Focus operativo – Ravvedimento “speciale” collegato al CPB (art. 12-ter D.L. 84/2025) – Provvedimento AE 19/09/2025 (prot. 350617/2025): definisce ambito, modalità e termini per optare al ravvedimento speciale sulle annualità 2019–2023 per chi applica gli ISA ed aderisce al CPB 2025–2026. Finestra di versamento: 1° gennaio – 15 marzo 2026 (unica soluzione o prima rata);

Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con

il TUIR e l’IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.
l’aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.
l’allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;
interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

Redditi da co.co.co. sportive. In una circolare Inps chiarito l’impatto le regole sul “cumulo” (divieto) delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo)

Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto

2019, n. 86, come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Nella circolare in chiaro l’impatto le regole di cumulo delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo) per i redditi da co.co.co. sportive.